

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2556

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANONE, ALTISSIMO,  
COSTA, FERRARI GIORGIO, ZAPPULLI**

*Presentata il 24 aprile 1981*

Norme per attenuare gli effetti dell'inflazione sulle imposte.  
Nuova disciplina della tassazione del lavoro dipendente, della famiglia, del risparmio, degli investimenti e della casa

ONOREVOLI COLLEGHI! — La grave inflazione che ha caratterizzato l'economia italiana nell'ultimo quinquennio, in assenza di interventi correttivi da parte del legislatore, ha determinato dal 1975 ad oggi un aumento dell'aliquota media dell'IRPEF, non uniforme ma variabile in relazione ai diversi livelli di reddito, entro valori compresi tra il 3 per cento ed il 7 per cento.

La perdita di valore reale delle detrazioni, il gonfiamento monetario dei redditi e la struttura dell'imposta basata su scaglioni di reddito ad ampiezza crescente, hanno determinato una ripartizione ineguale e fortemente regressiva dell'aumento della pressione fiscale: che è stata molto forte per i redditi medio bassi e via via decrescente per quelli maggiori.

Infatti, l'aumento dell'imposizione in percentuale dell'aliquota iniziale, che è

l'indice più significativo dell'incidenza dell'inflazione sulla situazione personale del contribuente, è fortemente decrescente andando dal 62 per cento di aumento dell'imposta sui redditi di 3.000.000 del 1978, al 9,7 per cento di aumento per i redditi di 30 milioni nello stesso anno.

Si impone, quindi, una riduzione della pressione fiscale che tenga conto dei fattori sopra descritti. Il Partito Liberale non ritiene, a questo fine, opportuno ridisegnare la curva delle aliquote, procedimento che implica sempre, come dimostra lo stesso progetto governativo attualmente all'esame del Senato, una certa dose di arbitrarietà ed effetti redistributivi non sempre trasparenti. Propone, invece, di rivalutare gli scaglioni di reddito sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 1976

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(ultimo anno di revisione delle aliquote) ed il 1981, in modo da determinare una riduzione della pressione fiscale che sia anche dal punto di vista individuale corrispondente agli effetti prodotti dall'« imposta inflazione » nello stesso periodo.

Si è ritenuto, tuttavia, di dover limitare la variazione degli scaglioni al 50 per cento dell'incremento dei prezzi registrato nel periodo in esame sia per ragioni di bilancio, sia per coerenza con la proposta, contenuta nell'articolo 2, di ancorare, per il futuro, l'ampiezza degli scaglioni dell'IRPEF all'andamento dell'inflazione, eliminando completamente gli effetti dell'« imposta inflazione » negli anni futuri.

L'introduzione di un meccanismo automatico di adeguamento dell'imposta progressiva all'inflazione, per eliminarne gli effetti distorsivi ed incrementi di gettito non legati ad aumenti reali del reddito, non risponde solo ad esigenze di equità e di rispetto non formale del principio costituzionale di capacità contributiva, ma assume ancora precise motivazioni economiche e politiche.

L'esperienza italiana dell'ultimo quinquennio ha dimostrato, infatti, che l'aumento della pressione tributaria determinato dalla struttura nominale delle imposte, non solo non ha avuto effetti di stabilizzazione automatica e quindi di contenimento della dinamica dei prezzi ma, al contrario, ha prodotto nuova inflazione.

Da un lato, infatti, l'aumento della pressione tributaria ha alimentato l'inflazione da costi perché ha spinto i sindacati a negoziare aumenti salariali non più al lordo ma al netto delle maggiori imposte; dall'altro, ha espropriato il potere del Parlamento di deliberare le nuove entrate tributarie introducendo elementi di progressiva deresponsabilizzazione nei procedimenti di formazione delle decisioni di spesa pubblica.

Si è determinata una situazione per certi aspetti paradossale, in cui non sono le entrate a finanziare le spese, ma sono le spese improduttive ad auto-finanziarsi attraverso la carica inflazionista che esse stesse introducono nel sistema.

L'eliminazione dell'« imposta inflazione » è, quindi, prioritaria per qualsiasi politica di controllo e riqualificazione della spesa pubblica e di contenimento dei prezzi.

L'eliminazione delle entrate facili, non deliberate dal Parlamento e, quindi, politicamente indolori, consentirà infatti di impostare una politica di contenimento della dinamica della spesa pubblica, basata sulla corresponsabilizzazione dei cittadini. Si potrà, ad esempio, estendere la positiva esperienza del *ticket* moderatore sui prodotti farmaceutici, ed altri beni e servizi pubblici offerti attualmente senza alcuna limitazione, e si potrà affrontare il problema di una più rigorosa disciplina delle pensioni di invalidità, rivalutandole per chi ne ha veramente diritto ed eliminando gli abusi.

All'adeguamento degli scaglioni di reddito all'inflazione, corrisponde, per evidenti ragioni di equità, a partire dal 1982, una analoga rivalutazione delle detrazioni d'imposta previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'articolo 4 intende adeguare la tassazione dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati, al principio generale contenuto nella legge delega del 1971 sulla riforma tributaria, che stabiliva l'applicazione dell'imposta ai redditi netti comunque conseguiti.

Pertanto, è prevista la soppressione delle attuali detrazioni d'imposta per spese di produzione del reddito e la loro sostituzione con un sistema alternativo, basato sulla deduzione su basi reali delle spese documentabili, ovvero su una detrazione forfettaria pari ad una percentuale del reddito lordo conseguito nel periodo di imposta, decrescente rispetto al livello del reddito (dal 20 per cento al 10 per cento).

La misura proposta, oltre ad avere evidenti fini di perequazione, ha anche lo scopo di eliminare gli effetti di appiattimento delle retribuzioni determinato dalle detrazioni d'imposta in misura fissa. Con le modifiche introdotte, la detrazione per

quota esente, che determina il minimo imponibile, viene portata per tutti i contribuenti da 36.000 lire a 200.000 lire: tale aumento si è reso necessario per evitare che la sostituzione delle detrazioni d'imposta con detrazioni dall'imponibile determinasse un aumento della pressione fiscale sui contribuenti minori.

L'articolo 5 introduce, in analogia a quanto stabilito dalle legislazioni fiscali dei principali paesi industrializzati, un più equo sistema di tassazione della famiglia, che ha lo scopo di equiparare dal punto di vista fiscale le famiglie monoreddito a quelle in cui lavorano entrambi i coniugi, e ciò indipendentemente dal regime patrimoniale adottato (comunione o separazione dei beni). In pratica si è inteso estendere a tutti i coniugi il sistema di tassazione vigente nell'ambito dell'impresa familiare, eliminando ingiustificate disparità di trattamento.

I redditi dei coniugi vengono sommati e divisi per due; al quoziente così determinato è applicata l'imposta secondo la aliquota vigente, l'ammontare risultante viene, quindi, moltiplicato per due. È evidente, stante la progressività delle aliquote, l'equità di una disposizione che tende a tassare la famiglia in modo uniforme in base al reddito disponibile, indipendentemente dal fatto che a produrlo abbiano concorso uno solo o entrambi i coniugi.

Il sistema proposto ha carattere facoltativo e, quindi, lascia ampia libertà ai coniugi di orientarsi come meglio credono.

L'articolo 6 introduce il principio dell'intassabilità ai fini dell'IRPEF del reddito figurativo dell'immobile adibito dal titolare ad uso abitativo per sé e la propria famiglia. La disposizione ha lo scopo di favorire, secondo quanto stabilito dall'articolo 47 della Costituzione, l'accesso alla proprietà della casa, creando condizioni più favorevoli al risparmio nel settore.

La misura è quanto mai opportuna, perché la sottrazione della determinazione del canone delle locazioni adibite ad abitazione al regime di mercato e la sostituzi-

zione con un sistema di prezzi amministrati (equo canone) ha tolto ogni giustificazione alla tassazione del reddito figurativo dell'abitazione utilizzata dal proprietario.

Al contrario, l'attuale regime di tassazione, che non trova riscontro negli altri paesi della CEE, ha introdotto un irrazionale disincentivo ad acquisire in proprietà l'abitazione. D'altra parte l'esenzione proposta, oltre ai positivi effetti di annuncio nel settore del risparmio, determinerà una notevole semplificazione della gestione amministrativa dell'IRPEF; sono, infatti, molti milioni di lavoratori dipendenti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi soltanto perché titolari del reddito figurativo della casa in cui abitano.

Sempre allo scopo di favorire il risparmio e la conservazione del patrimonio edilizio è consentita, nei limiti del 50 per cento del reddito prodotto da ciascuna unità immobiliare, la detrazione delle spese di manutenzione straordinarie afferenti a ciascun immobile.

Nel caso in cui dette spese eccedono il reddito prodotto annualmente dall'unità immobiliare è consentito il riporto della detrazione agli anni successivi, fino a un massimo di 3 anni.

Non è prevista, invece, alcuna agevolazione per l'imposta lorda sui redditi, (ILOR) sia perché molti immobili godono già di esenzione venticinquennale, sia perché si tratta di un settore in cui è più diretto il rapporto tra contribuzione e fruizione di pubblici servizi.

Gli articoli 8 e 9, analogamente a quanto previsto in tema d'imposizione sul reddito personale, introducono il principio dell'indicizzazione anche nell'imposta sulle successioni e donazioni.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che questo tributo costituisce la sola forma di imposizione patrimoniale prevista nel nostro sistema tributario, con aliquote che non sembrano eccessive, si è ritenuto opportuno limitare l'indicizzazione al 75 per cento dell'aumento dei prezzi registrato ogni biennio.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Gli articoli dal 10 al 14 razionalizzano l'attuale regime di tassazione dei trasferimenti immobiliari, eliminando gli eccessi di fiscalismo che introducono ostacoli non razionali alla circolazione dei beni. È prevista innanzitutto un'equiparazione della aliquota dell'imposta di registro a quella dell'IVA in modo da uniformare la tassazione dei trasferimenti di tutte le unità immobiliari, nuove ovvero di costruzione meno recente; inoltre, è ridotta sostanzialmente l'imposta ipotecaria e ad essa viene perequata l'imposta catastale.

Allo scopo, poi, di introdurre elementi di certezza nella determinazione dei valori dei beni diversi da quelli di nuova costruzione, per i quali viene assolta l'IVA secondo la normativa vigente, è prevista la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, sulla base della capitalizzazione del canone annuale potenziale dell'immobile calcolato ai sensi della vigente legge sull'equo canone.

È prevista, inoltre, una nuova razionale disciplina dell'INVIM, basata sulla tassazione progressiva degli incrementi di valore effettivamente realizzati nel periodo d'imposta, depurati dall'inflazione registrata nel medesimo periodo. La soluzione proposta è la sola che consenta di rispettare il principio costituzionale di capacità contributiva, mantenendo, come è giusto trattandosi di incrementi patrimoniali, il carattere progressivo della tassazione. Infatti, se è già discutibile la legittimità costituzionale di un'imposizione che comprenda nel calcolo della base imponibile fattori incrementativi di tipo nominale, è evidente l'assurdità di graduare in modo progressivo l'imposta in relazione ad incrementi monetari di diversa ampiezza.

La natura stessa di tali incrementi, monetari e non reali, impedisce razionalmente, quale che sia la loro dimensione, di applicarvi un'imposta progressiva. Oltre alla depurazione dell'inflazione, l'imposta prevede una detrazione annuale a carattere crescente: del 2 per cento nei primi 5 anni, del 3 per cento negli anni dal 6° al 10° e del 4 per cento per gli anni successivi, allo scopo di ridurre il carico di

imposta per gli incrementi realizzati in un arco di tempo più lungo; nei confronti dei quali a fianco ai fattori incrementativi esistono anche fattori decrementativi non sempre documentabili.

Si è introdotta, poi, come scelta facoltativa del contribuente, la possibilità, anche per i soggetti attualmente esentati, di assolvere l'INVIM con cadenza decennale. La disposizione ha lo scopo di consentire a tutti i contribuenti una più razionale ripartizione nel tempo dell'imposta stessa.

Gli articoli 15, 16 e 17 introducono alcune agevolazioni fiscali direttamente connesse con il rilancio delle attività produttive negli stessi settori agevolati.

L'articolo 15 affianca alla detrazione dal reddito imponibile degli interessi sui mutui, prevista dalla vigente normativa, che viene confermata, una detrazione dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, pari al 50 per cento della quota contanti del prezzo di acquisto di un'unità abitativa per uso proprio o dei familiari. La detrazione deve essere ripartita, nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta, in cinque anni.

L'agevolazione ha lo scopo di introdurre un incentivo fiscale a trasferire risparmio dai depositi a vista al settore immobiliare, contribuendo al rilancio produttivo del settore.

La stessa agevolazione è estesa a coloro i quali acquistano un immobile allo scopo di offrirlo in locazione a equo canone. La disposizione si prefigge di introdurre un incentivo alla costruzione di abitazioni da offrire in locazione, favorendo l'assestamento del mercato caratterizzato attualmente da una forte carenza dell'offerta.

Ogni contribuente può usufruire di questa agevolazione una sola volta nel quinquennio.

L'altro settore che si è inteso incentivare è quello dei capitali di rischio. L'articolo 16 accorda infatti la detrazione dal reddito, ai fini dell'IRPEF, dei capitali impiegati per l'acquisto di titoli di società a prevalente capitale nazionale, fino all'importo di un milione di lire. Detta cifra

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

è aumentata a 2 milioni nel caso in cui il contribuente abbia il coniuge ovvero almeno un figlio a carico.

La norma introduce nella legislazione italiana una disposizione che ha avuto in Francia larga fortuna: essa ha lo scopo di incoraggiare l'avvio del risparmio verso il mercato dei capitali di rischio, e di favorire la ricapitalizzazione delle imprese maggiori, limitando il ricorso all'indebitamento, per il finanziamento degli investimenti. Si configura, quindi, come una misura idonea a creare nuovi posti di lavoro produttivo, favorendo il rinnovo dell'apparato industriale.

La disposizione, anche per il nuovo interesse manifestato dai risparmiatori verso la Borsa, potrà favorire un allargamento della diffusione di questa forma di risparmio, che, in un mercato sufficientemente ampio e non dominato quindi dalla speculazione, offre concrete possibilità di tutela dall'inflazione.

Allo scopo di favorire il rinnovamento dell'apparato produttivo e gli investimenti necessari per la creazione di nuovi posti di lavoro, è prevista, per un periodo di 5 anni, la detassazione degli utili d'impresa reinvestiti. Tale detassazione è totale per le imprese che investono nel Mezzogiorno e nelle altre aree previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, mentre è limitata al 50 per cento per gli investimenti nel resto del Paese.

La temporaneità dell'agevolazione proposta ha lo scopo di favorire la concentrazione temporale degli investimenti, evitando tuttavia la creazione di aree di privilegio fiscale oltre i limiti temporali in cui si ritiene prevalente l'interesse ad incentivare gli investimenti con misure straordinarie. La misura proposta si integra del resto perfettamente con l'incentivo fiscale ad acquisire titoli azionari, perché tende a ribaltare l'ottica attualmente prevalente orientando i capitali e gli investimenti in base alle convenienze di mercato.

L'ultima disposizione contenuta nell'articolo 18 prevede l'autorizzazione al Ministro delle finanze a provvedere ogni due anni, se l'inflazione nel biennio è stata su-

periore al 25 per cento, alla revisione delle imposte indirette specifiche, quali le imposte di fabbricazione, accise, ecc., in misura non superiore al 75 per cento dell'aumento dei prezzi al consumo verificatosi nello stesso periodo.

La misura, simile a quella già prevista dalla vigente normativa per la revisione dei coefficienti catastali, ha lo scopo di favorire un graduale adeguamento delle imposte indirette specifiche, alleggerite dalla inflazione. La limitazione al 75 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo, ha lo scopo di favorire un certo riequilibrio fra imposizione diretta ed indiretta e di lasciare un margine per ulteriori manovre fiscali di tipo discrezionale.

L'insieme delle misure proposte comporta indubbiamente una riduzione del gettito tributario e della sua dinamica futura che è stata attentamente valutata in sede di formulazione della legge. Essa ha imposto di far decorrere l'applicazione della revisione dell'IRPEF dal 1982, di limitare al 50 per cento la correzione degli effetti dell'inflazione pregressi; rinviando il problema di adeguare la disciplina della tassazione del risparmio al principio costituzionale di capacità contributiva, che vuole tassati redditi reali e non nominali.

Nel settore dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche, la nuova disciplina della famiglia, e del lavoro dipendente, risponde a criteri non più eludibili di equità e razionalità, mentre la correzione automatica dell'«imposta inflazione», oltre ad evidenti motivazioni di giustizia distributiva, ha lo scopo di restituire autorità al Parlamento nel delicato settore della politica fiscale, coperto da riserva di legge, e di rendere più responsabile la politica della spesa, riducendo gli incrementi automatici di gettito non legati ad incrementi reali delle basi imponibili.

Le minori entrate in questo campo potranno essere compensate dalla lotta alla evasione fiscale, che sarà indubbiamente facilitata dalle caratteristiche di maggiore equità assunte dal nuovo sistema di imposizione sul reddito personale. Nel settore del risparmio, invece, le riduzioni di get-

tito connesse con le agevolazioni fiscali proposte saranno solo apparenti.

Il rilancio dell'edilizia e degli investimenti produttivi, determinato dal più ampio flusso di risparmio nei settori, comporterà contestualmente incrementi di gettito delle imposte sui trasferimenti e sugli scambi.

Lo sviluppo dell'industria edilizia e delle attività indotte, nonché dei beni d'investimento, determinerà infatti una dinamica favorevole dell'imposta sulle società, con effetti moltiplicativi rispetto alle riduzioni d'imposta introdotte dalle misure agevolative.

Anche la riduzione degli oneri finanziari per le imprese, determinata dall'afflusso di nuovo risparmio al settore dei capitali di rischio, favorita dalle agevolazioni proposte, avrà positive conseguenze in termini di gettito sia nell'imposizione sul reddito delle società quotate in borsa, sia in quella sui dividendi azionari.

Si tratta, in questi casi, di impiegare il sistema fiscale non solo come strumento di prelievo, ma anche di valorizzare alcuni fini extrafiscali socialmente apprezzabili.

Le misure proposte non hanno, per gli obiettivi strettamente delimitati che si prefiggono, né la pretesa di riformare la riforma tributaria, né di esaurire il campo

dei possibili interventi correttivi nel settore della politica fiscale: si pensi per tutti al contenzioso tributario ed al sistema delle sanzioni su cui pendono legittimi dubbi di costituzionalità.

Il Partito Liberale con questa proposta ha inteso richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla necessità di una tassazione del reddito personale più trasparente ed equilibrata, rapportata in modo effettivo al principio costituzionale della capacità contributiva.

L'eliminazione dell'« imposta inflazionistica », nel settore particolarmente critico delle imposte progressive si prefigge, inoltre, di rompere la relazione perversa tra spesa pubblica improduttiva, inflazione e aumento automatico delle entrate tributarie, rendendo effettivo l'obbligo costituzionale di indicare per ogni nuova spesa una precisa fonte di copertura.

Le agevolazioni proposte nel settore del risparmio, assolvono anch'esse ad un preciso dettato costituzionale (articolo 47); la scelta della casa e della ricapitalizzazione delle imprese produttive, le misure a favore di nuovi investimenti, con particolare riguardo al Mezzogiorno, oltre ad avere un evidente contenuto sociale, offrono un riferimento preciso per l'avvio di politiche di stabilizzazione non depressiva del nostro sistema economico.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Riduzione dell'imposta sull'inflazione).*

Entro il 28 febbraio 1982 il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla variazione degli importi degli scaglioni di reddito della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in misura percentuale pari al 50 per cento della variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati registratasi tra il 1976 ed il 1981.

Gli scaglioni di reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificati a norma del comma precedente, si applicano per l'anno fiscale 1982.

## ART. 2.

*(Revisione annuale degli scaglioni di reddito).*

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, a partire dal 1983, il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla variazione degli importi degli scaglioni di reddito della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in misura pari alla variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati registratasi nel corso dell'anno precedente.

## ART. 3.

*(Adeguamento ed indicizzazione delle detrazioni).*

La detrazione di lire trentaseimila per quota esente, di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente del-

la Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevata a lire duecentomila.

L'importo di cui al comma precedente, la detrazione fissata in lire centottomila per coniuge non legalmente ed effettivamente separato, per i figli a carico nonché le altre detrazioni di cui all'articolo 15 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono indicizzati, a partire dall'anno 1982, al 100 per cento della variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati registratasi nello anno precedente.

#### ART. 4.

*(Determinazione delle spese di produzione per i redditi da lavoro dipendente).*

I titolari di redditi da lavoro dipendente ed assimilati possono determinare il reddito imponibile netto, su base documentata, con gli stessi criteri e modalità previsti per il lavoro autonomo.

In alternativa, ai fini della determinazione del reddito imponibile da lavoro dipendente ed assimilato, è detraibile dal reddito conseguito, a titolo di spese di produzione del reddito, una percentuale del 20 per cento per la parte di reddito fino a 25 milioni, del 15 per cento per la parte di reddito fino a 50 milioni, del 10 per cento per la parte di reddito oltre 50 milioni.

Le detrazioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono soppresse.

#### ART. 5.

*(Perequazione della tassazione familiare).*

A decorrere dal 1982 le coppie coniugate possono calcolare l'imposta sulle persone fisiche in base a dichiarazione congiunta secondo il seguente criterio: il reddito di ciascun coniuge viene sommato a quello dell'altro; il totale è diviso per due;



sul quoziente così ottenuto si applica la aliquota prevista dalla vigente normativa; l'ammontare risultante è quindi moltiplicato per due.

L'imposta così determinata è attribuita a ciascuno dei due coniugi in proporzione al reddito prodotto.

Il calcolo dell'imposta, effettuato secondo il criterio di cui al comma precedente, esclude l'applicazione della detrazione fissa annua per il coniuge a carico, così come prevista al precedente articolo 3.

#### ART. 6.

*(Riduzione dell'IRPEF  
sulla prima abitazione).*

Ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il reddito derivante dalla proprietà di una unità immobiliare adibita ad abitazione del proprietario e della sua famiglia anagrafica, non concorre a formarne il reddito complessivo.

Il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile predetto concorre, invece, al calcolo del reddito imponibile ai fini della imposta locale sui redditi, così come stabilito dalla vigente normativa.

#### ART. 7.

*(Detrazione degli oneri per manutenzione  
delle abitazioni diverse dalla prima).*

Ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dal reddito derivante dalla proprietà di unità immobiliari adibite ad abitazioni, diverse da quelle di cui all'articolo precedente, sono detraibili gli oneri per manutenzione straordinaria nella misura massima del 50 per cento del reddito annuo di ciascuna unità immobiliare.

Qualora gli oneri predetti siano superiori al reddito annuale di ciascuna unità immobiliare, il proprietario può ripartire gli oneri in un massimo di tre annualità.

## ART. 8.

*(Rivalutazione degli scaglioni ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).*

Entro il 28 febbraio 1982 il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla variazione degli importi degli scaglioni della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, in misura percentuale pari al 50 per cento della variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati registratasi tra il 1976 ed il 1981.

Gli scaglioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, modificati a norma del comma precedente, si applicano per l'anno fiscale 1982.

## ART. 9.

*(Revisione biennale degli scaglioni dell'imposta sulle successioni e donazioni).*

Ogni due anni entro il mese di febbraio, a partire dal 1984, il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla variazione degli importi degli scaglioni della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, in misura pari al 75 per cento della variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati registratasi nel biennio precedente.

## ART. 10.

*(Perequazione delle imposte sui trasferimenti immobiliari urbani).*

Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili urbani, gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, ove non soggetti all'IVA, assolvono l'imposta di registro con l'aliquota prevista per la tassazione ai fini dell'IVA degli stessi beni.

L'imposta sul valore aggiunto sugli immobili di vecchia e nuova costruzione si applica con aliquota unificata del 2 per cento.

L'imposta ipotecaria stabilita attualmente con aliquota dell'1,60 per cento è ridotta allo 0,50 per cento. Con la stessa aliquota è altresì calcolata l'imposta catastale.

ART. 11.

*(Criteri per il calcolo dell'imposta di registro).*

Per il calcolo dell'imposta di registro si fa riferimento alla capitalizzazione del canone annuale potenziale dell'immobile calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ove applicabile.

ART. 12.

*(Eliminazione dell'inflazione dagli incrementi di valore ai fini dell'INVIM).*

Ai fini della determinazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imponibile calcolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, va detratta una percentuale pari all'aumento dei prezzi al consumo, calcolato dall'ISTAT, verificatosi nel periodo di tempo intercorso tra la data di acquisto e quella del trasferimento dell'immobile.

Dall'imponibile, calcolato ai sensi del comma precedente, vengono detratti altresì i seguenti importi:

a) se il trasferimento dell'immobile è effettuato nei primi 5 anni dalla data di acquisto: 2 per cento all'anno;

b) se il trasferimento avviene nel periodo di tempo compreso tra 5 e 10 anni: 2 per cento all'anno per i primi 5 anni e 3 per cento all'anno dal sesto al decimo anno;

c) se il trasferimento avviene nel periodo di tempo successivo ai dieci anni: 2 per cento all'anno per i primi 5 anni, 3 per cento all'anno dal sesto al decimo anno e 4 per cento all'anno per gli anni successivi al decimo.

ART. 13.

*(Facoltà di assolvimento decennale dell'INVIM).*

I soggetti non obbligati al pagamento dell'imposta per decorso del decennio, possono optare per l'assolvimento dell'imposta su base decennale.

ART. 14.

*(Modifiche delle aliquote INVIM).*

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

« L'imposta si applica sull'incremento di valore reale del bene, per scaglioni di incremento imponibile.

L'imposta si applica con le aliquote stabilite dai comuni nei seguenti limiti:

a) per la parte di incremento fino al 20 per cento del valore iniziale del bene: aliquota dal 5 per cento al 10 per cento;

b) per la parte di incremento dal 20 per cento al 50 per cento del valore iniziale del bene: aliquota dal 10 per cento al 15 per cento;

c) per la parte di incremento dal 50 per cento al 100 per cento del valore iniziale del bene: aliquota dal 15 per cento al 20 per cento;

d) per la parte di incremento oltre il 100 per cento del valore iniziale del bene: aliquota dal 20 per cento al 30 per cento ».

## ART. 15.

*(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di immobili urbani).*

Ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dal reddito complessivo si deduce il 50 per cento della quota del prezzo di acquisto, pagato in contanti, di una unità abitativa per l'uso del proprietario e di componenti della sua famiglia. Tale detrazione deve essere ripartita in cinque annualità.

La medesima detrazione si applica all'acquisto di una unità immobiliare offerta in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il contribuente perde il diritto alla detrazione nel caso in cui aliena l'unità immobiliare prima della scadenza del termine di cinque anni dalla data di acquisto.

L'importo annuo della detrazione di cui al primo comma non potrà essere superiore all'ammontare del reddito imponibile annuo.

Ciascun contribuente può utilizzare detta agevolazione per una sola unità abitativa nel quinquennio.

## ART. 16.

*(Incentivi fiscali per l'acquisto di azioni).*

Ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dal reddito complessivo può dedursi un importo fino ad 1 milione di lire all'anno per le spese di acquisto di titoli azionari, effettuate nel periodo d'imposta, di società i cui capitali appartengono per almeno il 70 per cento a residenti nel territorio dello Stato.

Detto importo è elevato a due milioni di lire annue se il contribuente ha il coniuge ovvero almeno un figlio a carico.

Il contribuente perde il diritto alle agevolazioni predette se nel corso dell'anno smobilizza i titoli stessi.

La cessione e la sostituzione con titoli azionari diversi non costituisce smobilizzazione.

## ART. 17.

*(Detassazione degli utili d'impresa reinvestiti).*

Per un periodo di 5 anni dalla data di approvazione della presente legge, gli utili d'impresa, conseguiti nel periodo di imposta e calcolati ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, non concorrono alla formazione del reddito complessivo qualora vengano reinvestiti nelle regioni individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Per le rimanenti regioni gli utili d'impresa reinvestiti non concorrono alla formazione del reddito nella misura del 50 per cento del loro importo.

## ART. 18.

*(Delega per la rivalutazione delle imposte indirette specifiche).*

Ogni due anni, qualora l'aumento dei prezzi al consumo sia stato superiore al 25 per cento nel biennio, il Ministro delle finanze provvede con propri decreti ad adeguare le imposte indirette specifiche in misura non superiore al 75 per cento dell'aumento dei prezzi al consumo verificatosi nel biennio precedente.

## ART. 19.

*(Delega per norme di coordinamento).*

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme di coordinamento di quanto previsto dalla presente legge con la normativa in materia fiscale vigente.